



COMUNE DI MASI

(Provincia di Padova)

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n°0004144 del 07 settembre 2015

ORDINANZA N. 08/2015

OGGETTO: PROFILASSI OBBLIGATORIA PER SOSPETTO CONTAGI DA LEPTOSIROSIS

IL SINDACO

in qualità di Autorità Sanitaria Locale

VISTA la nota del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 17 protocollo n°V/0034973 in data 04.09.2015, con la quale si comunica il sospetto di leptospirosi in un cane di proprietà del Sig. Trombin Bruno residente in Masi in via Settepertiche 21/B;

DATO ATTO che il sospetto di Leptospirosi pervenuta dal dott. Ghirardello Gianni veterinario libero professionista dell'ASSL 18 di Rovigo n. ord. 130R0;

ACCERTATA pertanto la necessità evidenziata dal Servizio Veterinario di disporre ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08 febbraio 1954, e ss. ms. e ii. e dell'Ordinanza Ministero della Salute 4 settembre 1985 "profilassi delle leptospirosi animali" e ss. mm. e ii., l'immediata applicazione delle misure atte al controllo di tale malattia infettiva e diffusiva, secondo le prescrizioni, di cui al citato art. 10, da applicarsi entro 15 giorni al fine di contenere e prevenire con misure adeguate l'infezione da leptospira;

CONSIDERATO che le misure da adottarsi col presente provvedimento si intendono contingibili ed urgenti oltre che per preservare lo stato di salute degli animali detenuti presso l'abitazione del signor Trombin Bruno in Via Settepertiche 211B Masi (PD), anche per prevenire la diffusione e trasmissione della malattia ad altri soggetti o popolazioni animali tramite altri fattori diffusivi (ratti ecc.) della leptospira quale agente infettivo trasmissibile da animale a animale e da animale a uomo;

DATO ATTO che gli adempimenti imposti dalla norma in parola si compongono dalle prescrizioni di seguito riportate:

1. l'identificazione, l'esecuzione di esami sierologici e controlli sanitari su tutti i cani presenti nel domicilio del proprietario;
2. l'isolamento ed il trattamento farmacologico dei cani che dall'accertamento risultano infetti;
3. la pulizia e disinfezione accurata dei ricoveri ed altri luoghi di custodia dei cani, la derattizzazione accurata dei ricoveri ed altri luoghi di custodia degli stessi;
4. il divieto di cedere a terzi cani in attesa dell'accertamento diagnostico sui cani sospetti;
5. impedire l'accesso ai luoghi oggetto della presente ordinanza a persone estranee, segnalare all'Azienda ULSS n. 17 - Servizio Veterinario, l'eventuale avvenuta cessione di cani a terzi;
6. ritenuto che al fine di scongiurare rischi igienico-sanitari sia necessario assumere il provvedimento del Servizio veterinario

VISTO Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08 febbraio 1954, e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, e successive modificazioni;

VISTA l'Ordinanza Ministero della Salute 4 settembre 1985 "profilassi delle leptospirosi animali", e ss.mm. e ii.;

VISTA la Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

VISTO l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Per quanto prescritto nelle premesse al sig. Trombin Bruno residente in Masi (PD) Via Settepertiche 21/B di proprietario/detentore:

l'immediata applicazione, dalla notifica del presente atto, presso l'abitazione e le pertinenze di cui al medesimo indirizzo ove era presente il cane meticcio microchip 380260042456246, delle seguenti misure atte alla prevenzione e al controllo dell'infezione da leptospira nonché dalla sua diffusività ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria":

- l'identificazione e la numerazione di tutti i cani presenti presso l'abitazione;
- l'esecuzione di esami sierologici e controlli sanitari sul cane di proprietà microchip 380260042456218;
- l'isolamento ed il trattamento farmacologico dei cani che dall'accertamento risultano infetti;
- la pulizia e disinfezione accurata dei ricoveri con contestuale derattizzazione ed altri luoghi di custodia dei cani;
- il divieto di cedere a terzi cani in attesa dell'accertamento diagnostico sui cani sospetti;
- impedire l'accesso ai luoghi oggetto della presente ordinanza a persone estranee;
- segnalare, all'Azienda ULSS n. 17— Servizio veterinario, l'eventuale cessione di cani a terzi;

AVVERTE

che i sopraelencati interventi dovranno essere effettuati entro 15 giorni dalla avvenuta notifica della presente ordinanza;

che al termine delle operazioni dovrà esserne data, all'Azienda IJLSS n. 17 - Servizio Veterinario, comunicazione corredata da idonea certificazione da parte di un medico veterinario;

che in caso di inottemperanza si riserva di procedere all'esecuzione d'ufficio, in necessario coordinamento tra gli Enti e Servizi interessati dal presente provvedimento, con recupero delle relative spese a carico del signor Trombin Bruno;

che, per l'inosservanza del provvedimento si procederà, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a denuncia ai sensi dell'art. 650 c.p.

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 o 120 giorni dalla notificazione, rispettivamente al T.A.R. Veneto o al Presidente della Repubblica.

Masi, li 07 settembre 2015

Il Sindaco

Cosimo Galassini

